

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE

di

ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA



Funded by  
the European Union  
NextGenerationEU

Imposta di bollo assolta

in modo virtuale

Contratto di appalto per i lavori di "A3 LINEA DI INTERVENTO N.1 "PROGRAMMA UNITARIO DI RIGENERAZIONE URBANA". RIGENERAZIONE CENTRO STORICO. CUP: I73D21001780001 - CIG 95341261AC - INTERVENTI PER LE AREE DEL TERREMOTO 2009 E 2016 A VALERE SUL PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR (DL N.59/2021)

CUP: I73D21001780001

CIG: 95341261AC

APPALTATORE: CISA APPALTI S.R.L.

IMPORTO CONTRATTUALE: € 438.033,48 i.v.a. esclusa.

**Rep. n.1140/2023**

L'anno duemilaventitré, il giorno 29 del mese di giugno, in Isola del Gran Sasso D'Italia, presso la Casa Comunale sita C.da Santone, avanti a me dott.ssa Carla Di Matteo, Segretario comunale del Comune di Isola Del Gran sasso D'Italia, abilitato ai sensi dell'art. 97 del D.lgs. n.267/2000 e s.m.i. a rogare i contratti di cui è parte questo Ente locale, domiciliato, per la carica, presso la predetta sede comunale, senza assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle Parti, e con il mio consenso, aventi i requisiti di legge.

**SONO COMPARI**

**da una parte:** l'Ing. Maria Gabriella Fortezza nato a Teramo il **omissis** in rappresentanza del Comune



	<p>tredicimilatrecentocinquantuno/68) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un importo complessivo di € 438.033,48(euro quattrocentotrentottomilatrentatre/48) oltre IVA al 10%;</p>	
	<p>-la procedura di gara adoperata è la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 1 lett. b) del d.lgs. 50/2016 con invito a 5 operatori economici;</p>	
	<p>- per il presente appalto è stato rispettato il principio di "non artificioso frazionamento" ex art. 35 c. 6 D.Lgs. n. 50/2016; dell'assenza del cd. doppio finanziamento di cui all'art. 9 del Regolamento UE n. 241/2021;</p>	
	<p>- risulta verificata mediante il servizio DURC ON LINE la regolarità contributiva dell'Appaltatore (prot. INAIL_37191907- scad. validità 05/07/2023);</p>	
	<p>- il Comune di Isola Del Gran Sasso D'Italia ha constatato il possesso da parte dell'operatore economico CISA APPALTI S.R.L. dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 83 della medesima norma sopra richiamata e quindi l'insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.lgs. n. 159/2011 nei confronti dell'appaltatore.</p>	
	<p>-in caso di carenza originaria o sopravvenuta di tali requisiti verificati a mezzo portale ANAC e FVOE, il contratto è risolto di diritto, fatto salvo il risarcimento del danno cagionato dalla ditta appaltatrice e ferme le eventuali responsabilità per dichiarazione mendace di cui agli artt. 76 del DPR 445/2000 e 495 c.p.;</p>	
	<p>- con riferimento al certificato antimafia, non avendo valenza liberatoria il FVOE, ci si riserva di verificare gli esiti delle condizioni di ammissibilità dell'operatore sulla BDNA con clausola risolutiva espressa prevista nel presente contratto, al punto precedente;</p>	
	<p>- l'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito polizza fidejussoria nella misura di euro 26.282,01 (euro ventiseimiladuecentoottantadue/01) pari al 6% n. KL024105/DE emessa dalla KLPP Insurance &amp; Reinsuance Company, ai sensi dell'art. 103 del Decreto</p>	

	Legislativo n. 50/2016; la predetta cauzione prevede espressamente la rinuncia al beneficio della	
	preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2,	
	del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta	
	scritta della stazione appaltante;	
	- l'Appaltatore ha, altresì, prodotto polizza di assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi e di	
	Responsabilità Civile verso Operatori per un massimale di Euro 1.000.000,00 (euro unmilione/00)	
	mediante polizza n. 0774402314 sottoscritta in data 31/05/2023 con scadenza 31/05/2025 emessa	
	dalla HDI ASSICURAZIONI-A.I.C. BROKER SRL – codice unità di vendita 0774, Codice Produttore U99,	
	Codice prodotto 329; ai sensi dell'art.103, comma 7, del Decreto Legislativo n. 50/2016;	
	- che l'Appaltatore ha giudicato i lavori realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro	
	complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;	
	- che in fase di consegna dei lavori dovrà essere espressamente dichiarata dal Direttore dei Lavori,	
	dall'Impresa e dal RUP, nell'ambito del verbale di consegna, la cantierabilità delle opere progettate che	
	conferma la cantierabilità dichiarata dall'Impresa in fase di sopralluogo finalizzato alla formulazione	
	dell'offerta;	
	- l'appaltatore accetta, senza riserva alcuna e comunque rinunciando a ogni indennizzo o richiesta di ristoro	
	danni in ipotesi verificatisi. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente	
	contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui	
	al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (nel seguito Codice dei contratti).	
	Sono espressamente ricomprese nell'appalto affidato anche la custodia, vigilanza e responsabilità delle	
	aree di lavoro, estese anche agli impianti ricevuti in consegna dal Comune di Isola Del Gran Sasso d'Italia	
	con il verbale di consegna delle aree sino a definitivo collaudo dell'opera e ripresa in consegna dell'area	
	da parte del Comune;	

	-Il R.U.P. dichiara che per il presente ruolo non sussiste alcun conflitto di interessi o causa di incompatibilità disciplinate dalla vigente normativa in materia (D.lgs 165/2001; Dlgs 267/2000; Dlgs 39/13; Dlgs 50/2016);	
	- nella determinazione degli atti progettuali a base di gara il RUP dà atto di aver applicato i tariffari e criteri tabellari vigenti ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/16 (80-20%);	
	- il RUP dà atto di non essersi avvalsi dell'inversione del termine procedimentale di cui all'art. 133 c. 8 del D.lgs. 50/2016;	
	- il RUP dà atto di aver fatto ricorso alla deroga allo stand still di cui all'art.1 c. 2 lett.b) dl 76/2020;	
	- il RUP dà atto di rinviare alla determinazione a contrarre per quanto concerne l'interesse pubblico perseguito, l'oggetto dell'affidamento, la procedura di gara prescelta, la copertura contabile con relativa prenotazione di impegno; e al disciplinare di gara per quanto concerne i requisiti degli operatori economici partecipanti;	
	- il RUP dà atto che essendo stata espletata procedura di gara negoziata sussistono le condizioni per l'applicazione di specifici criteri di scelta degli offerenti o di rotazione delle ditte invitate;	
	- il RUP dà atto che con separati atti si è provveduto all'affidamento degli incarichi di direzione lavori, collaudo e responsabile della sicurezza in fase di esecuzione curando di osservare il principio di rotazione e individuazione preliminare dei criteri di scelta dei professionisti incaricati ferma l'incompatibilità di cui all'art. 24 c. 7 D.lgs. 50/16;	
	- il RUP dà atto di essersi attenuto alle Linee Guida ANAC n. 4;	
	- il RUP dà atto di prevedere all'interno del presente contratto d'appalto il divieto di pantouflage ex art. 53 c. 16 ter del D.Lgs. 165/2001 cui rinvia;	
	Il RUP dà atto inoltre:	
	- di aver previsto l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n.136/2010;	

	- che il presente appalto è inserito nel Programma triennale dei Lavori Pubblici e che la piattaforma	
	utilizzata è quella telematica autorizzata;	
	- che è stato versato il contributo ANAC in sede di gara;	
	- che l'appalto non è suddiviso in lotti;	
	- che è previsto il divieto di cessione di contratto ex art. 105 c. 1 d.lgs. 50/16;	
	- che vige il divieto di cedere il contratto e di affidare a terzi l'integrale esecuzione del contratto di	
	appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie	
	prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera;	
	- che in sede di gara sono state inserite disposizioni in ordine all'avvalimento ma che l'aggiudicataria non	
	ha utilizzato l'istituto di cui all'art. 89 del D.Lgs. 50/16;	
	- di consentire l'applicazione dell'art. 207 c. 1 d.l. n. 34/2020 Decreto Rilancio";	
	- che nello schema contrattuale sono inserite le clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 29 del d.l.	
	n. 4/2022 e dell'art. 106, co. 1, lett. a), primo periodo del Codice in quanto obbligatoria fino al	
	31/12/2023;	
	- il RUP ha proceduto anche alla disamina del Fascicolo Virtuale dell'operatore economico e delle	
	autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di documenti;	
	- che il presente contratto si intende risolto automaticamente in caso di carenza originaria o sopravvenuta	
	di uno dei requisiti richiesti dalla legge e dalla disciplina di gara, fatte salve le responsabilità di cui agli	
	artt. 76 del DPR 445/2000 e 495 c.p. ed esclusa qualsiasi pretesa economica in favore dell'appaltatore,	
	fatto salvo quanto previsto dall'art.108 del Dlgs 50/16;	
	Tutto ciò premesso, le Parti sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:	
	<b>ARTICOLO 1 - PREMESSE</b>	
	Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.	

**ARTICOLO 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il Comune di Isola Del Gran Sasso D'Italia, come sopra rappresentato e la ditta CISA APPALTI S.R.L. con sede in Via Torino,3 -64020 Castelnuovo Vomano (TE).P.IVA 00417600673 come sopra rappresentata, accetta senza riserva alcuna, l'appalto per i lavori A3 LINEA DI INTERVENTO N.1 "PROGRAMMA UNITARIO DI RIGENERAZIONE URBANA". RIGENERAZIONE CENTRO STORICO. CUP: I73D21001780001 - CIG 95341261AC - INTERVENTI PER LE AREE DEL TERREMOTO 2009 E 2016 A VALERE SUL PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR (DL N.59/2021), come aggiudicati con Determinazione n. 176 del 22/05/2023, come previsti dalla lettera d'invito e dagli elaborati allegati, nel rispetto di tutte le norme in materia di contratti pubblici di lavori, dei termini e condizioni tutte previste nella lettera medesima e nel presente atto.

1. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dai documenti di gara allegati, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato speciale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisoriale e quanto altro occorra alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possano occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
- e) le vie di accesso al cantiere;
- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per

	depositi o estrazioni di materiali;	
	h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo definitivo;	
	i) smaltimento di tutti i materiali derivanti da abbattimenti e lavorazioni del cantiere;	
	3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.	
	<b>ARTICOLO 3 – CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO</b>	
	1. Il corrispettivo dovuto dal Comune all'Appaltatore per l'adempimento del contratto è fissato nell'importo di appalto pari a € 424.681,80 (euro quattrocentoventiquattromilaseicentottantuno/80) a cui si aggiungono € 13.351,68 (euro tredicimilatrecentocinquantuno/68) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un importo complessivo di € 438.033,48 (euro quattrocentotrentottomilatrecentatré/48) oltre IVA al 10%. Tale somma, viene, però, dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il direttore dei lavori per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all'originale progetto. L'appalto viene concesso "a misura".	
	2. Trova applicazione come riportato nel Capitolato speciale d'appalto, quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera a), del D. Lgs 50 del 2016 e dall'art. 29 del Decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori alle 5% (cinque per cento) rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile.	
	3. Trattandosi di appalto di lavori bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,	

	fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo	
	106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo	
	29.	
	4. Prima della stipula del contratto il responsabile del procedimento e l'esecutore danno	
	concordemente atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono	
	l'immediata esecuzione dei lavori, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'appaltatore.	
	5. Qualora l'appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto	
	di variazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, esso iscrive	
	riserva sul verbale di cui al comma 2, demandando la sua effettiva esplicitazione nei sessanta giorni	
	successivi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero delle infrastrutture e della	
	mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio	
	2022 n. 4. La riserva di cui al presente comma non costituisce comunque giustificazione adeguata per la	
	mancata stipulazione del contratto nel termine previsto dalla stazione appaltante né, tantomeno,	
	giustificazione per la mancata esecuzione delle lavorazioni di progetto o per la sospensione degli stessi.	
	6. In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo 50 del	
	2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione,	
	saranno valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per	
	cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di	
	quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al	
	comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4.	
	7. In tal caso si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale	
	eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite	
	delle risorse indicate al comma 7 del citato articolo 29 sul medesimo quadro economico dell'opera.	

	8. La compensazione di cui al comma 4 è determinata applicando la percentuale di variazione che	
	eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni	
	contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità	
	sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022	
	n.4, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.	
	9. A pena di decadenza, l'appaltatore presenterà alla stazione appaltante l'istanza di	
	compensazione, confermando la riserva espressa ai sensi del comma 3, entro sessanta giorni dalla data	
	di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministero delle	
	infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del	
	Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati	
	nel relativo cronoprogramma. Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l'eventuale	
	effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata	
	documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di	
	prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da	
	costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento	
	dell'offerta. Il direttore dei lavori verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei	
	termini indicati nel cronoprogramma.	
	10. Laddove la maggiore onerosità provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione	
	percentuale inferiore a quella riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità	
	sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022	
	n.4, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola	
	parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza. Ove sia	
	provata dall'esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a	

	quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla	
	variazione riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto	
	al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, per la sola	
	parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.	
	11. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione	
	dell'offerta.	
	12. La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni	
	precedentemente accordate.	
	13. Il Responsabile del Procedimento, in riferimento a quanto previsto dal presente articolo, conduce	
	apposita istruttoria al fine di individuare la compensazione da riconoscere all'appaltatore. L'istruttoria	
	tiene conto delle risultanze determinate dalla Direzione Lavori ai sensi del comma 6. L'istruttoria potrà	
	essere espletata, in caso di ritardo di pubblicazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e	
	della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27	
	gennaio 2022 n.4 possono compromettere la realizzazione dell'opera o determinare la perdita di	
	finanziamenti, utilizzando Prezzari aggiornati con carattere di ufficialità, rilevazioni Istat, nonché	
	documentazioni eventualmente acquisite direttamente dallo stesso Responsabile del Procedimento presso	
	produttori, fornitori, distributori e rivenditori.	
	14. In relazione alle variazioni dei prezzi dei materiali da costruzione di cui al presente articolo,	
	qualora l'operatore economico abbia iscritto riserve sugli atti dell'appalto, procedendo alla loro	
	esplicazione e quantificazione, sarà comunque possibile addivenire ad accordo bonario ai sensi	
	dell'articolo 205 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nel rispetto dei limiti temporali e percentuali	
	stabiliti dall'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4. L'istruttoria del Responsabile del	
	procedimento attesta il rispetto della presente condizione.	





	ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle	
	opere eseguite.	
	In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio dei successivi accertamenti sono rilevati e verbalizzati	
	eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel	
	termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno	
	alla stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista nel	
	capitolato speciale d'appalto, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente o	
	indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello	
	necessario per i lavori di ripristino valutati al tempo dell'esecuzione effettiva degli stessi.	
	Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo	
	cessa con l'approvazione finale del certificato di collaudo o di regolare esecuzione da parte della	
	Stazione appaltante da effettuarsi nei termini di cui al successivo comma;	
	Non può in ogni caso ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'appaltatore non ha consegnato al	
	direttore dei lavori le certificazioni e i collaudi tecnici obbligatori; in tal caso il direttore dei lavori non può	
	redigere il certificato di ultimazione dei lavori che, se redatto comunque, non è efficace per la Stazione	
	appaltante e non decorrono i termini di cui al comma successivo anche ai fini del pagamento della rata di	
	saldo;	
	Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori con	
	carattere provvisorio e diventa definitivo decorsi due anni dalla data di emissione. Decorso tale termine,	
	il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di	
	approvazione non sia intervenuto.	
	Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde comunque per la	
	difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima	

	che il certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.	
	Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare controlli o collaudi parziali o ogni	
	altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di	
	realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali e in sede di offerta dell'appaltatore. Trova	
	applicazione la disciplina di cui agli artt. da 215 a 235 del DPR 207/2010.	
	La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate	
	anche nelle more del collaudo con apposito verbale, immediatamente dopo l'accertamento sommario del	
	direttore dei lavori oppure nel diverso termine assegnato dalla direzione lavori;	
	Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso	
	appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.	
	Fermo restando quanto previsto dall'art. 237 bis del D.lgs. 50/2016, l'appaltatore può chiedere che il	
	verbale di consegna totale o parziale o altro atto redatto in contraddittorio dia atto dello stato delle	
	opere eseguite onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati a cose e o persone	
	o alle opere stesse.	
	Le premesse e i documenti, sia quelli allegati che quelli dallo stesso richiamati e non materialmente allegati,	
	formano parte integrante del presente contratto.	
	<b>ARTICOLO 6 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'</b>	
	L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge	
	13 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche. Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui	
	sopra ed il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o	
	pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione	
	espressa del presente contratto.	
	Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno	

	effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato: ISTITUTO BANCA MONTE DEI PASCHI	
	DI SIENA – IBAN: <b>omissis</b> . Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o	
	soggetti di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore al Comune	
	di Isola del Gran Sasso D'Italia il quale è sollevato da ogni responsabilità.	
	L'appaltatore, in caso di subappalto o subcontratto, si obbliga a inserire nei contratti sottoscritti con i	
	subappaltatori o con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno	
	di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010; inoltre si obbliga e	
	garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti verrà assunta dalle parti	
	l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato	
	utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità	
	dei flussi finanziari.	
	L'appaltatore, in caso di subappalto, si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Isola del	
	Gran Sasso D'Italia e alla Prefettura di Teramo competente della notizia di inadempimento della propria	
	controparte (subappaltatore-/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.	
	Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il Codice Unico di Progetto (CUP) è I73D21001780001 e il	
	Codice Identificativo Gara (CIG) è 95341261AC	
	Il Comune di Isola del Gran Sasso D'Italia si intende sollevato da qualunque responsabilità per danni	
	cagionati a terzi anche ad opera di eventuali subappaltatori per i quali risponde l'appaltatore.	
	<b>ARTICOLO 7 – ALLEGATI AL CONTRATTO</b>	
	Costituiscono parte del presente contratto: il Capitolato speciale d'appalto; gli elaborati grafici	
	progettuali e le relazioni; il Piano operativo di sicurezza redatto dall'Appaltatore; il cronoprogramma; le	
	polizze di garanzia;	
	L'appalto viene conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle	

	norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'appalto,	
	integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di	
	conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi	
	contraria eccezione.	
	<b>ARTICOLO 8 - TERMINI, PENALI, PROROGHE</b>	
	Il tempo utile per ultimare i lavori è fissato in 730 (settecentotrenta) come indicato nel capitolato speciale	
	d'appalto, naturali consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna. Per ogni giorno di ritardo	
	rispetto al termine suddetto è stabilita una penale nella misura dell'un per mille dell'ammontare netto	
	contrattuale, comunque complessivamente non superiore al dieci per cento del suddetto ammontare netto	
	contrattuale, ferme restando tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di	
	inadempimento, irregolarità e ritardo, nonché in materia di proroga del termine di ultimazione per cause	
	non imputabili all'appaltatore.	
	<b>Art. 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO</b>	
	1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera	
	raccomandata o pec con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti	
	casi:	
	a) nei casi di cui all'articolo 108 del Codice dei contratti pubblici;	
	b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;	
	c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale ed esecuzione dei lavori;	
	d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul	
	lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;	
	e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;	
	f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la	

	realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;	
	g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;	
	h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;	
	i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;	
	l) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica amministrazione;	
	m) sopravvenienza a carico dell'Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;	
	n) ogni altra causa prevista all'interno della documentazione di gara;	
	o) nei casi di cui al capitolato generale e speciale d'appalto nonché previsti nel presente contratto;	
	2. Fermo quanto previsto dalle disposizioni generali del Codice Civile, art.1453, e salvo in ogni caso il risarcimento del danno, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di dichiarare, inoltre, la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile in ciascuno dei seguenti casi:	
	- non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale;	
	- mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all'affidamento dell'appalto, dei requisiti minimi di ammissibilità indicati nella documentazione di gara;	
	- mancato rilascio della comunicazione o informazione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 159/2011;	
	- adozione di un qualsiasi provvedimento in materia di legislazione antimafia nei confronti del legale rappresentante dell'Operatore economico o degli altri soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011;	

	- cessione parziale o totale del contratto;	
	- gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali, tali da comportare l'irrogazione di penali superiori al 10% dell'importo contrattuale;	
	- frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;	
	- sentenza di condanna, ancorché non definitiva, nei confronti del legale rappresentante dell'Operatore economico per reati in danno della PA;	
	- stato di insolvenza accertata con decisione giudiziaria;	
	- stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività o di concordato preventivo;	
	- modifiche all'atto costitutivo dell'Operatore economico tali da compromettere la capacità tecnico-economica della stessa ovvero da diminuire le garanzie in favore della Stazione appaltante;	
	- violazione dell'obbligo di riservatezza.	
	In ogni caso, oltre all'incameramento della cauzione definitiva quale penale, saranno posti a carico dell'Appaltatore ogni ulteriore danno riveniente alla Stazione appaltante, compresi gli eventuali maggiori oneri derivanti da un affidamento a terzi dell'appalto oggetto del presente Contratto.	
	Il contratto si intenderà inoltre automaticamente risolto in caso di violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti previste dalla normativa vigente.	
	Si precisa che il predetto elenco è meramente indicativo ed esemplificativo e non deve intendersi tassativo ed esaustivo.	
	La risoluzione del contratto verrà dichiarata mediante apposita comunicazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata (PEC).	
	3. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci. La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione del Soggetto Attuatore, da effettuarsi mediante comunicazione recettizia	

	(esemplificando: pec, telegramma, raccomandata A/R). In caso di risoluzione del contratto, la Stazione	
	appaltante provvederà ad escutere la cauzione, salva comunque la facoltà della Stazione appaltante	
	medesima di agire per il ristoro dell'eventuale maggior danno subito.	
	4. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.	
	<b>ARTICOLO 10 – RECESSO</b>	
	Il Comune ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti	
	e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite	
	secondo le modalità previste dall'art. 109 del D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii..	
	Ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in	
	danno del contratto nel caso si verifichi la seguente ipotesi:	
	- qualora la ditta appaltatrice non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8 della Legge n.	
	136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori oggetto d'affidamento.	
	<b>Art. 11- PENALI</b>	
	1. Nel caso di mancato rispetto dei termini stabiliti per l'esecuzione dei lavori, per ogni giorno	
	naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'uno per mille (uno per mille) dell'importo	
	contrattuale.	
	2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso	
	di ritardo:	
	a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori per la consegna degli stessi	
	ai sensi di quanto previsto nei documenti di gara allegati;	
	b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal	
	Direttore dei lavori;	
	c) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili	

	o danneggiati.	
	3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata se l'appaltatore, in seguito	
	all'andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma	
	esecutivo dei lavori.	
	4. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del	
	Direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa	
	quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto	
	finale ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio.	
	5. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10%	
	(dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo	
	superiore alla predetta percentuale trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del	
	Contratto.	
	6. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri	
	sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.	
	<b>ARTICOLO 12 - PAGAMENTI</b>	
	Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti	
	contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini e nelle rate stabiliti dal	
	Capitolato Speciale d'appalto e a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.	
	L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto	
	del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiungerà l'importo rendicontabile dalle modalità di	
	erogazione dei fondi secondo le modalità di rendicontazione del PNRR e PNC.	
	I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile Unico del Procedimento sulla	
	base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena	

	scaduto il termine fissato dal capitolato speciale o non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna	
	rata.	
	Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni per fatto non riconducibile	
	all'appaltatore, il Comune dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data	
	di sospensione.	
	Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto rispetto ai termini indicati nel Capitolato Speciale	
	sono dovuti gli interessi a norma del capitolato stesso. I medesimi interessi sono dovuti nel caso di ritardato	
	pagamento della rata di saldo rispetto ai termini previsti, con decorrenza dalla scadenza dei termini stessi.	
	L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del	
	pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di	
	apposite domande o riserve.	
	L'appaltatore si impegna a indicare nel documento di fattura elettronica, oltre ai dati previsti dalla	
	normativa vigente in materia, la dicitura "Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU - Fondi	
	PNRR-PNC, il logo dell'Unione Europea e il riferimento A4 linea di intervento n. 5".	
	Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e del Capitolato Speciale di Appalto,	
	all'appaltatore può essere riconosciuta a seguito di specifica richiesta la corresponsione di un'anticipazione	
	in misura fino al 30% sul valore del contratto d'appalto che verrà recuperata progressivamente in	
	occasione del pagamento dei SAL secondo quanto puntualmente prescritto dalla norma sopra richiamata.	
	L'importo della garanzia di cui sopra sarà gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori,	
	in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.	
	L'anticipazione verrà erogata all'esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori	
	accertata dal Responsabile Unico del Procedimento alle condizioni di cui al comma 18 dell'art. 35 del	
	D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	

	L'erogazione dell'anticipazione di cui sopra sarà in ogni caso subordinata alla costituzione di garanzia	
	fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse	
	legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma	
	dei lavori.	
	L'esecutore decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali,	
	e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di	
	erogazione della anticipazione così come previsto dall'art. 35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..	
	Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle	
	circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'art. 15 e la sua effettiva emissione e	
	messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione. Trascorso tale termine senza che sia	
	emesso il certificato di pagamento sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di	
	ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella	
	misura stabilita con apposito decreto ministeriale.	
	<b>ARTICOLO 13 – CAUZIONE DEFINITIVA</b>	
	La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, è stata	
	costituita a mezzo di polizza fidejussoria nella misura di euro 26.282,01 (euro	
	ventiseimiladuecentottantadue/01) pari al 6% dell'importo contrattuale: Fidejussoria n. KL024105/DE	
	emessa dalla KLPP Insurance & Reinsurance Company LTD in base all'art.103, n. 50/2016, la stessa	
	prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la	
	sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune.	
	La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio	
	o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei	
	lavori risultante dal relativo certificato.	

	La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del	
	risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a	
	garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione	
	finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.	
	Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il	
	completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. La	
	stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto	
	dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei	
	contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e	
	sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.	
	Il Comune può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in	
	tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da	
	corrispondere all'appaltatore.	
	<b>ARTICOLO 14 – ASSICURAZIONI PER I RISCHI DI ESECUZIONE</b>	
	L'appaltatore ha, altresì, stipulato la polizza assicurativa n. 0774402314 sottoscritta in data	
	31/05/2023 con scadenza 31/05/2025 emessa dalla HDI Assicurazioni Agenzia A.I.C. BROKER SRL	
	codice unità di vendita 0774, Codice Produttore U99, Codice Prodotto 329 al fine di tenere indenne il	
	Comune da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati – salvo quelli derivanti da errori di	
	progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore – e che prevede	
	anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di	
	emissione del certificato di collaudo provvisorio per un importo garantito massimale di Euro 1.000.000,00	
	(euro un milione/00);	
	L'appaltatore si obbliga a rinnovare Polizza Assicurativa fino a collaudo definitivo e salvi vizi occulti.	

**ARTICOLO 15 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE,**

**PREVIDENZA E ASSISTENZA**

L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Comune effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia e, comunque, nei modi, termini e misura di cui all'articolo 30 del Codice dei contratti pubblici.

L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto. Le disposizioni in materia di sicurezza sono normate da quanto previsto nei documenti di gara allegati nonché dalla legislazione vigente.;

**ARTICOLO 16 – ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA**

Ai sensi del D.P.R. 3/6/1998, n. 252, si è provveduto a verificare il possesso della documentazione relativa alla certificazione antimafia dell'appaltatore tramite ANAC – FVOE, che tuttavia non ha efficacia

	liberatoria ai sensi dell'articolo 88, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159 e s.m.i. (Codice delle leggi antimafia. L'Operatore economico, inoltre, risulta iscritto nella white list della Prefettura di Teramo.	
	Il presente contratto viene sottoscritto nelle more del ricevimento della comunicazione antimafia ai sensi	
	all'art. 87 D.Lgs. 159/2011, fatta salva la possibilità per la Stazione Appaltante, in caso di emersione di	
	elementi interdittivi, di recedere dal contratto, ovvero revocare eventuali autorizzazioni e/o concessioni	
	avvenute successivamente alla stipula dello stesso contratto.	
	L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare	
	con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli	
	14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.	
	In base a quanto stabilito dall'art. 88 comma 4 bis e 4 ter del "Codice delle leggi antimafia e delle	
	misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia", il contratto	
	viene sottoposto a condizione risolutiva espressa, qualora la sussistenza delle cause di decadenza, di	
	sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i. venisse accertata successivamente	
	alla stipula, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute	
	per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.	
	<b>ARTICOLO 17 – CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO</b>	
	Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del Capitolato Generale	
	d'Appalto dei lavori pubblici adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i.	
	Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto o del	
	capitolato speciale.	
	<b>ARTICOLO 18 – CONTROVERSIE</b>	
	Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa	
	variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il	

	Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del	
	D.Lgs 19 aprile 2016, n. 50.	
	L'accordo bonario, definito con le modalità di cui al richiamato art. 205 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i., ha	
	natura transattiva, se effettuato ai sensi dei commi dello stesso articolo.	
	È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale competente per territorio è il	
	Foro di Teramo.	
	<b>ARTICOLO 19 – CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO</b>	
	Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016.	
	Previa autorizzazione del Comune e nel rispetto dell'articolo 105, comma 4, del D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.	
	ii, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella	
	misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'appalto e dalla	
	normativa vigente in materia.	
	<b>ARTICOLO 20 – DOMICILIO</b>	
	Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 145/2000 l'appaltatore elegge domicilio presso la sede legale	
	dell'Impresa, ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra	
	notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.	
	<b>ARTICOLO 21 - RINVIO</b>	
	Per quanto non è espressamente disposto nel presente contratto, si fa rinvio alle norme di legge applicabili,	
	con particolare ma non esclusivo riferimento al Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e	
	forniture approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, al Regolamento di cui al D.P.R. n.	
	207/2010, al D.M. n. 145/2000 per la parte ancora vigente, alle altre leggi e regolamenti vigenti in	
	materia, ai regolamenti comunali vigenti o che saranno emanati nel corso dell'affidamento, alle ordinanze	
	comunali, agli ordini ed alle direttive impartite dal competente ufficio comunale e dal Direttore dei Lavori.	

Si rinvia inoltre, per quanto ivi non previsto, alla documentazione di gara ed all'offerta dell'appaltatore, che risultano depositati in atti.

#### **ARTICOLO 22 - CODICE DI COMPORTAMENTO**

L'Appaltatore si impegna a rispettare il codice di comportamento dei dipendenti del comune di Isola del Gran Sasso d'Italia integrativo e specificativo del regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 D.lgs. n. 165/2001 approvato con d.P.R. 16.4.2013 n. 62, del quale dichiara di aver preso visione sul sito internet del Comune medesimo. Le parti dichiarano di essere a conoscenza che ai sensi della normativa nazionale in tema di anticorruzione ed in particolare ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D.lgs. N.165/2001 e s.m.i. "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti" e che in tale senso non esistono ad oggi condizioni ostative alla conclusione del contratto. Le parti si danno reciprocamente atto di conoscere il contenuto dei documenti richiamati nel presente contratto.

#### **ARTICOLO 23 - PRIVACY**

Il Comune, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196/03 e ss.mm.ii. e del GDPR 679/16 informa l'appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle normative vigenti.

I dati personali forniti sono utilizzati dal Comune di Isola Del Gran sasso D'Italia, Titolare del trattamento,

	con sede legale in c.da Santone. PEC: protocollo@pec.comune.isola.te.it. Telefono: 0861975926. Il	
	trattamento dei dati personali avviene mediante modalità cartacea e informatica da parte di personale	
	autorizzato e istruito a tal fine. I dati sono raccolti, nell'ambito dei servizi erogati dal Responsabile del	
	dell'Area dei Lavori Pubblici, al fine di perseguire la finalità dell'affidamento dei lavori in oggetto. Per	
	l'esercizio dei suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione o per opporsi al trattamento può	
	contattare direttamente il Titolare del trattamento dei dati, contattabile alla pec:	
	protocollo@pec.comune.isola.te.it. Informativa completa disponibile sul sito istituzionale dell'Ente.	
	<b>Art. 24 – CLAUSOLA DI MANLEVA</b>	
	L'Appaltatore terrà la Stazione appaltante sollevata e indenne da ogni responsabilità, danni e spese in	
	relazione ad eventuali azioni, pretese e rivalse anche di terzi connesse o comunque derivanti	
	dall'esecuzione del presente Contratto.	
	L'Appaltatore dovrà, quindi, porre in essere tutte le cautele e gli accorgimenti necessari a impedire la	
	produzione di danni, anche indiretti, a persone e/o cose con particolare attenzione all'eventuale presenza	
	di sottoservizi interferenti e agli eventuali danni che possano derivare agli stessi.	
	Resta naturalmente inteso che tutti i maggiori oneri derivanti dall'adempimento delle prescrizioni di cui al	
	presente articolo rimarranno a totale carico dell'appaltatore, il quale non avrà diritto ad alcun compenso	
	aggiuntivo.	
	<b>Art. 25 – PROPRIETA' DEI DOCUMENTI</b>	
	L'Appaltatore si impegna a tenere indenne la Stazione appaltante da qualsiasi azione o pretesa fatta	
	valere da Terzi per contraffazione o violazione di diritti brevettati nella esecuzione delle prestazioni	
	oggetto del presente Contratto.	
	<b>Art. 26 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</b>	
	Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), la Stazione appaltante nella qualità	

	di titolare del trattamento dei dati personali, in persona del rappresentante pro tempore, informa che i	
	dati personali forniti dall'Operatore economico saranno oggetto di trattamento da parte della Stazione	
	stessa mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici o	
	telematici, con logiche correlate strettamente alle finalità connesse alla procedura di gara e del successivo	
	contratto di servizio e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.	
	<b>Art. 27 – RESPONSABILE DEL CONTRATTO</b>	
	Per la gestione del presente contratto, il Responsabile del contratto è il RUP come sopra generalizzato, al	
	quale competerà l'esercizio di tutti i poteri e facoltà previsti dal presente atto.	
	Per tale compito, il Responsabile del contratto potrà valersi di sostituti o personale delegato. L'Appaltatore	
	nomina quale proprio Responsabile del contratto il signor Remo De Iulii, come sopra generalizzato. Ogni	
	successiva variazione di tale nominativo dovrà essere tempestivamente comunicata al Responsabile di	
	contratto del Soggetto Attuatore.	
	<b>ARTICOLO 28– SPESE E REGISTRAZIONE</b>	
	Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione e	
	registrazione. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori appaltati sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., a carico	
	del Comune nella misura di legge, per cui si richiede l'applicazione dell'imposta di registrazione in misura	
	fissa. L'imposta di bollo viene assolta in modalità virtuale con il versamento telematico di Euro 45,00	
	(quarantacinque/00).	
	Per il Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia L'Ing. Maria Gabriella	
	Fortezza_____	
	Per la Ditta il Sig Remo De Iulii_____	
	Autentica di firma	
	<b>REPUBBLICA ITALIANA</b>	

Certifico io sottoscritta Dott.ssa Carla Di Matteo, Segretario Comunale del Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia, che il Sig. Remo De Iulii, nato a **omissis**, riconosciuto tramite documento di identità n. **omissis** con scadenza al **omissis** e l'Ing. Maria Gabriella Fortezza nata a **omissis**, della cui identità personale io Segretario sono certa, hanno apposto la propria firma alla mia vista e presenza in calce al presente atto.

Isola del Gran Sasso d'Italia, 29 giugno 2023

**Il Segretario comunale**

**dott. ssa Carla Di Matteo (firmato digitalmente)**